

# REGOLAMENTO PER L'ACCESSO TELEMATICO ED IL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

## **Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n.217 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale) e della normativa vigente, le modalità di pubblicazione dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso del Club Alpino Italiano (di seguito CAI) e l'esercizio della facoltà di accesso telematico e di riutilizzo degli stessi.
2. I dati pubblici del CAI presenti nelle banche dati, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente. Il CAI li rende disponibili, sul proprio portale web, favorendone il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la promozione della partecipazione consapevole all'attività amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.
3. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità facente parte del Piano della Prevenzione della Corruzione dell'Ente, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati e delle informazioni in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione. Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e sono pubblicati con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dal Programma triennale stesso, oltre che alle indicazioni di legge.

## **Art. 2- Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Dato**: descrizione elementare, spesso codificata, di una cosa, di una transazione, di un avvenimento o di altro. L'elaborazione dei dati può portare alla conoscenza di un'informazione. Ogni tipo di dato dipende dal codice e dal formato impiegati;
- b) **Documento**: qualsiasi cosa sia portatrice di significato, a prescindere dal supporto sul quale è registrato;
- c) **Dato del CAI**: un dato ricevuto, elaborato, archiviato dal CAI;
- d) **Dato pubblico**: il dato che può essere reso disponibile per chiunque;
- e) **Dato a conoscibilità limitata**: il dato la cui conoscibilità è riservata, per legge o regolamento, a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- f) **Dato personale**: informazione che rende identificabile, anche indirettamente, una persona fisica e ne descriva caratteristiche, abitudini, stili di vita, etc;
- g) **Dati di tipo aperto**: tipologie di dati liberamente accessibili a tutti, privi di brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione e le cui restrizioni di copyright, eventualmente, si limitano all'obbligo di citazione della fonte. I dati di tipo aperto sono:
  - a. disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
  - b. accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
  - c. disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

- h) **Formato aperto**: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- i) **Titolare del dato**: ente, organismo o P.A. che ha originariamente raccolto, elaborato, archiviato o commissionato ad altro soggetto, pubblico o privato, il documento o l'informazione;
- j) **Pubblicazione**: la disponibilità di dati e documenti sul sito istituzionale del CAI, con accesso diretto, senza necessità di richiesta formale;
- k) **Riutilizzo**: uso del dato, di cui è titolare CAI, da parte di persone fisiche o giuridiche, per qualsiasi utilità consentita dalla legge;
- l) **Licenza per il riutilizzo**: un contratto, un regolamento, un'autorizzazione o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- m) **Banca dati**: un archivio dati, o un insieme di archivi, in cui le informazioni in esso contenute sono strutturate e collegate tra loro secondo un particolare modello logico;
- p) **Metadato**: un metadato è letteralmente "dato su un (altro) dato", è un'informazione che descrive un insieme di dati.

### **Art. 3 - Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati di cui è titolare il CAI, con riferimento ai dati pubblici, ossia ai dati conoscibili da chiunque, nonché ai dati conoscibili da chiunque ma soggetti a restrizioni temporali derivanti dal "diritto all'oblio".

Sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione:

- a) i dati personali, per i quali trovano applicazione le norme del Codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR Reg. 679/16 EU), con accurata selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili online. Tali dati, ove possibile, si rendono anonimi o vengono pubblicati in forma di dati aggregati, che non consentono l'identificazione degli interessati a cui i dati si riferiscono;
- b) i dati a conoscibilità limitata, la cui conoscibilità è riservata, per legge o regolamento, a specifici soggetti o categorie di soggetti.

In particolare:

#### **Dati e informazioni pubblicate all'Albo pretorio online**

I dati pubblicati ai fini di pubblicità legale (sezione Albo online del sito web istituzionale del CAI, non rientrano nella categoria dei dati aperti, in quanto normativamente la pubblicazione di detti dati è o può essere soggetta a limitazioni temporali, in riferimento al "diritto all'oblio". Tali dati, pertanto, non sono da considerarsi aperti e per essi è esclusa la facoltà di distribuirli e riutilizzarli.

#### **Dati e informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente"**

I dati pubblicati ai fini della trasparenza a norma del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. sono pubblicati in formato aperto ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale. Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, il CAI pubblica insiemi di dati strutturati, se richiesto in formato tabellare, relativi alle informazioni per i quali il D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

I dati pubblicati ai fini della trasparenza sono riutilizzabili, ai sensi del D.lgs. 36/2006 e s.m.i., del D. Lgs. 217/2017 e del GDPR Reg. 679/16 EU, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità; tuttavia, laddove dati e documenti pubblicati debbano essere rimossi, a norma di legge, dopo aver svolto la loro funzione, essi non sono più considerabili dati aperti.

### **Art. 4 - Pubblicazione dei dati**

La pubblicazione dei dati è effettuata sul sito istituzionale del CAI.

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, al percorso di navigazione

"Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati" sono pubblicati:

- a) il catalogo delle banche del CAI – Sede centrale;
- c) il presente Regolamento.

L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con tempestività ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.

Il CAI rende disponibili i dati curandone la completezza e l'affidabilità. L'Ente comunque non garantisce che i dati stessi non possano contenere eventuali errori materiali o difetti latenti.

### ***Art. 5 - Riutilizzo dei dati***

Ove non diversamente specificato, si intende che tutti i dati pubblici pubblicati dal CAI siano dati aperti: è possibile riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente dati, documenti e analisi pubblicati dal CAI, salvo che a scopo commerciale, a condizione che venga citata la fonte.

Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni, è invitato a darne comunicazione attraverso l'invio di una mail all'indirizzo: [segreteria.generale@cai.it](mailto:segreteria.generale@cai.it).

### ***Art. 6 – Responsabilità***

1. I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati oggetto del presente Regolamento sono i Responsabili di area e il coordinatore di segreteria, insieme alla Direzione.

### ***Art. 7 - Decorrenza e pubblicità***

1. Il presente Regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della determinazione di approvazione, assunta in data 28 dicembre 2018.

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del CAI, sezione "Amministrazione trasparente", unitamente al catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati in possesso del CAI.